

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA**DECRETO 11 novembre 2011**

Definizione delle caratteristiche delle prove di accesso e delle modalita' di svolgimento dei percorsi formativi di abilitazione per la scuola dell'infanzia e per la scuola materna di cui all'articolo 15, comma 16, del decreto 10 settembre 2010, n. 249. (11A15786)

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249, concernente il regolamento sulla "Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalita' della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado" e, in particolare, l'art. 15, comma 16 che prevede la possibilita' per i diplomati che hanno titolo all'insegnamento nella scuola materna e nella scuola elementare ai sensi del decreto del Ministro della pubblica istruzione 10 marzo 1997 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 175 del 29 luglio 1997 di conseguire l'abilitazione per la scuola dell'infanzia e per la scuola primaria mediante la frequenza di percorsi formativi attivati dalle facolta' di scienze della formazione e da altre facolta' autorizzate dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca ad attivare il corso di laurea magistrale per l'insegnamento nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria;

Visto il decreto del Ministro della pubblica istruzione 10 marzo 1997 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 175 del 29 luglio 1997;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341 "Riforma degli ordinamenti didattici universitari";

Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate" e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, Testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione;

Vista la legge 2 agosto 1999, n. 264 concernente "Norme in materia di accessi ai corsi universitari";

Vista la legge 10 marzo 2000, n. 62 sulla parita' scolastica;

Vista la legge 8 ottobre 2010, n. 170 "Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico" e, in particolare l'art. 5;

Visto il decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59 recante la definizione delle norme generali relative alla scuola dell'infanzia e al primo ciclo dell'istruzione, a norma dell'art. 1 della legge 28 marzo 2003, n. 53;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89 concernente "Revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell'infanzia e del primo ciclo dell'istruzione, ai sensi dell'art. 64, comma 4 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133" e, in particolare l'art. 1, comma 3;

Visto il decreto ministeriale 18 gennaio 1999, n. 8 "Programma di esame concorso magistrale";

Visto il decreto ministeriale 4 febbraio 1999, n. 26 "Programma di esame dei concorsi per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento nella scuola materna e per l'accesso ai ruoli provinciali del personale docente della scuola materna statale";

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270 "Modifiche al regolamento

recante norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei, approvato con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509";

Ritenuta la necessita' di definire le modalita' ed i contenuti delle prove di ammissione ai percorsi riservati ai soggetti di cui all'art. 15, comma 16, del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249;

Decreta:

Art. 1

1. Le facolta' di cui all'art. 6, comma 1, del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249, di seguito denominato decreto, possono attivare, ai sensi dell'art. 15, comma 16 del medesimo decreto, distinti percorsi formativi finalizzati esclusivamente al conseguimento dell'abilitazione per la scuola dell'infanzia o per la scuola primaria destinati ai diplomati che hanno titolo all'insegnamento nella scuola materna, ovvero nella scuola elementare ai sensi del decreto del Ministro della pubblica istruzione 10 marzo 1997 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 175 del 29 luglio 1997.

2. L'ammissione a ciascun percorso e' subordinata al superamento di una prova di accesso svolta secondo le modalita' di cui all'art. 2.

3. Il percorso prevede il conseguimento di 60 crediti formativi finalizzati al rafforzamento delle competenze di cui all'art. 2 del decreto. La tabella A definisce i crediti formativi e i risultati di apprendimento da raggiungere, con particolare riferimento a quanto disposto dall'art. 3, comma 4, del decreto, ovvero:

a. l'acquisizione delle competenze linguistiche di lingua inglese di livello B2 previste dal "Quadro comune europeo di riferimento per le lingue", di seguito denominato QCER adottato nel 1996 dal Consiglio d'Europa. La valutazione o la certificazione di dette competenze costituisce requisito essenziale per conseguire l'abilitazione ed e' svolta rispettivamente dagli Atenei o certificata da Enti certificatori formalmente riconosciuti, direttamente ovvero tramite Istituzioni appositamente incaricate, dai Governi dei Paesi nei quali la lingua inglese e' lingua ufficiale;

b. l'acquisizione delle competenze digitali previste dalla raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio 18 dicembre 2006. In particolare dette competenze attengono alla capacita' di utilizzo dei linguaggi multimediali per la rappresentazione e la comunicazione delle conoscenze, per l'utilizzo dei contenuti digitali e, piu' in generale, degli ambienti di simulazione e dei laboratori virtuali. Al fine di consentirne la piena fruizione anche agli alunni con bisogni educativi speciali, i contenuti digitali devono essere definiti nel rispetto dei criteri che ne assicurano l'accessibilita';

c. l'acquisizione delle competenze didattiche atte a favorire l'integrazione scolastica degli alunni con disabilita' secondo quanto disposto dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104 e successive modificazioni e integrazioni e delle competenze didattiche atte a favorire gli apprendimenti degli alunni con Disturbi specifici di apprendimento, ai sensi della legge 8 ottobre, 2010, n. 170.

4. Il corso e' superato con il conseguimento di 60 crediti formativi universitari, da acquisire in non meno di otto mesi, ed a seguito dell'esito positivo dell'esame finale di cui all'art. 9.

5. Le assenze sono accettate nella percentuale del 10% di ciascun insegnamento. Il monte ore relativo sara' recuperato tramite attivita' on-line, predisposte dal titolare dell'insegnamento.

6. La valutazione, che riguarda sia gli insegnamenti sia le attivita' laboratoriali e le attivita' di tirocinio diretto e indiretto, e' espressa in trentesimi. Per accedere all'esame finale, i candidati dovranno aver superato, con voto non inferiore a 18/30, le valutazioni riferite agli insegnamenti.

7. Il percorso si conclude con un esame avente valore abilitante per il rispettivo grado di scuola e che consiste nella redazione e nella discussione di un elaborato originale, di cui e' relatore un docente del percorso, che coordini l'esperienza professionale pregressa con le competenze acquisite.

8. La commissione di abilitazione e' composta dai docenti del percorso e da un rappresentante designato dall'ufficio scolastico regionale. Il punteggio complessivo, espresso in centesimi, e' il voto di abilitazione all'insegnamento.

9. Un risultato inferiore a 60 centesimi comporta il non conseguimento dell'abilitazione.

Art. 2

Accesso ai percorsi di abilitazione

1. L'ammissione degli studenti ai percorsi di cui all'art. 1 avviene previo superamento di apposita prova sulla base delle disposizioni di cui al presente decreto, che integrano le disposizioni di cui all'art. 15, comma 16, del decreto.

2. I soggetti di cui all'art. 1, comma 1, che attivano i percorsi curano lo svolgimento delle prove d'accesso.

3. Possono partecipare alle prove di accesso esclusivamente i diplomati che hanno titolo all'insegnamento nella scuola materna e nella scuola elementare ai sensi del decreto del Ministro della pubblica istruzione 10 marzo 1997 pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 175 del 29 luglio 1997, purché non già in possesso di titolo utile all'iscrizione nelle graduatorie ad esaurimento, di cui all'art. 1, comma 605, lettera c) della legge 27 dicembre 2006, n. 296 o all'iscrizione nella II fascia delle graduatorie di istituito di cui all'art. 5 del decreto del Ministro della pubblica istruzione 13 giugno 2007.

4. Le prove di accesso hanno per oggetto rispettivamente i programmi di cui decreto ministeriale 4 febbraio 1999, n. 26 e al decreto ministeriale 18 gennaio 1999, n. 8, integrati dalle indicazioni nazionali di cui al decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59 come aggiornate dal decreto del Ministro della pubblica istruzione 31 luglio 2007, "Indicazioni per il curriculum".

5. Ai sensi dell'art. 15, comma 5, del Decreto la prova di accesso consta di:

- a) un test preliminare predisposto dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
- b) una prova scritta predisposta da ciascuna università;
- c) una prova orale.

6. Il test preliminare di cui al comma 6, lettera a), si svolge in base a un calendario fissato con Decreto Direttoriale della competente Direzione generale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con cui e' altresì fissata la data entro la quale i candidati debbano presentare la domanda di iscrizione alla prova di accesso.

7. Il test preliminare mira a verificare le conoscenze didattiche, pedagogiche e disciplinari di cui al comma 4, relativamente alla scuola dell'infanzia o alla scuola primaria.

8. Il test preliminare e' costituito da 60 quesiti, ciascuno formulato con quattro opzioni di risposta, fra le quali il candidato deve indicare l'unica corretta. Un numero pari a 10 quesiti e' volto a verificare le competenze in lingua italiana, anche attraverso quesiti inerenti la comprensione di uno o più testi scritti. Gli altri quesiti sono inerenti a quanto disposto al comma 7.

9. La risposta corretta a ogni domanda vale 0,5 punti, la risposta

non data o errata vale 0 punti. Il test ha la durata di tre ore.

10. Per essere ammesso alla prova scritta il candidato deve conseguire una votazione nel test preliminare non inferiore a 21/30.

11. L'articolazione della prova scritta di cui al comma 5, lettera b), valutata in trentesimi, e' stabilita dalle universita' secondo i seguenti criteri:

a) la prova verifica le conoscenze di cui al comma 4, le capacita' di analisi, interpretazione e argomentazione, il corretto uso della lingua italiana e non puo' pertanto prevedere domande a risposta chiusa;

b) nel caso di abilitazione per la scuola primaria, e' integrata da una prova specifica in lingua inglese di livello B1 del QCER.

12. Per essere ammesso alla prova orale di cui al comma 5 lettera c), il candidato deve conseguire un voto nella prova scritta non inferiore a 21/30. Nel caso di cui al comma 11 lettera b), il voto e' unico ed e' ottenuto dalla media aritmetica dei voti attribuiti nella prova scritta e nella prova in lingua inglese, ciascuno dei quali deve essere comunque non inferiore a 21/30.

13. La prova orale, valutata in ventesimi, e' superata se il candidato riporta un voto non inferiore a 15/20. La prova e' svolta tenendo conto delle specificita' della scuola dell'infanzia e della scuola primaria. Nel caso della scuola primaria, la prova contempla una parte in lingua inglese di livello B1 del QCER.

14. Sono ammessi ai percorsi di cui all'art. 1 i candidati che hanno superato il test preliminare, la prova scritta e la prova orale con votazioni non inferiore a 21/30 per il test, non inferiore a 21/30 per la prova scritta e non inferiore a 15/20 per la prova orale.

15. La graduatoria degli ammessi ai percorsi non puo' essere in nessun caso integrata con altri candidati.

Art. 3

Bando per la procedura di accesso

1. Per l'accesso ai percorsi di cui all'art. 1, comma 1, ciascuna universita' emana il relativo bando che prevede:

a) disposizioni atte a garantire la trasparenza di tutte le fasi del procedimento e i criteri e le procedure per la nomina delle commissioni giudicatrici e dei responsabili del procedimento ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni;

b) le modalita' relative agli adempimenti per il riconoscimento dell'identita' dei candidati, gli obblighi degli stessi nel corso dello svolgimento della prova ed infine le modalita' in ordine all'esercizio della vigilanza sui candidati, tenuto conto di quanto previsto dagli articoli 5, 6 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, ove non diversamente disposto dagli atenei;

c) le modalita' di svolgimento della procedura sulla base di quanto previsto dal presente decreto.

Art. 4

Studenti con disabilita' o con disturbi specifici di apprendimento

1. Le prove di cui al presente decreto sono organizzate dagli

Atenei tenendo conto delle specifiche esigenze degli studenti con disabilita', a norma della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e successive modificazioni, e degli studenti con disturbi specifici di apprendimento, a norma della legge 8 ottobre 2010, n. 170.

Art. 5

Validita' dei titoli

1. I titoli conseguiti al termine dei percorsi di cui all'art. 1 danno diritto, rispettivamente per la scuola dell'infanzia o per la scuola primaria, all'iscrizione in II fascia nelle graduatorie di istituto di cui all'art. 5 del decreto del Ministro della pubblica istruzione 13 giugno 2007 e costituiscono requisito di ammissione alle procedure concorsuali ai sensi dell'art. 402 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.

Art. 6

Norma finanziaria

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il presente decreto e' pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 11 novembre 2011

Il Ministro: Gelmini

Tabella A

Parte di provvedimento in formato grafico

28.12.2011 Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato 11:27:35

Stampa

Chiudi